REGOLAMENTO (CE) N. 174/2000 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2000

che abolisce il regolamento (CE) n. 3433/91 del Consiglio per quanto concerne l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3433/91 [2], in prosieguo denominato «il regolamento dei dazi definitivi», il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia. Per quanto riguarda il Giappone, l'aliquota di dazio è stata fissata al 35,7 %.

(2) Per quanto riguarda la Cina, il regolamento dei dazi definitivi è stato modificato nel 1995 dal regolamento (CE) n. 1006/95 [3]. Per quanto riguarda la Tailandia, esso è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 423/97 nel marzo del 1997 [4].

2. Avvio di un riesame

(3) Nel maggio del 1996 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore nei confronti del Giappone e della Corea [5]. Successivamente alla pubblicazione di tale avviso, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96, in prosieguo denominato «il regolamento di base», relativa alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, presentata dalla Federazione europea dei produttori di accendini per conto della BIC SA e della Flamagas SA. In seguito tale richiesta ha ricevuto il sostegno della Swedish Match SA. La BIC SA, la Flamagas SA e la Swedish Match SA rappresentano la quasi totalità della produzione comunitaria del prodotto in questione.

(4) La richiesta conteneva apparentemente sufficienti indizi del fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente portato a una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping causa del pregiudizio. A sostegno di tale probabilità si sono prodotti elementi di prova della presenza di una capacità sottoutilizzata in Giappone e del fatto che le importazioni dal Giappone avrebbero avuto l'effetto immediato di deprimere i prezzi dei produttori comunitari. Si sosteneva inoltre che tale situazione avrebbe esacerbato la perdurante vulnerabilità dell'industria comunitaria.

(5) La Commissione ha pertanto annunciato il riesame del regolamento dei dazi definitivi in relazione al Giappone [6]. Detto riesame è stato avviato a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, in quanto si è ritenuto opportuno procedere anche a un riesame intermedio. Per quanto riguarda la Corea, la misura è decaduta [7].

3. Inchiesta ai fini del riesame

(6) La Commissione ha ufficialmente informato l'unico produttore del paese esportatore notoriamente interessato, la Tokai Corporation, il suo importatore collegato nella Comunità, la Tokai Seiki GmbH, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti.

(7) Alle parti direttamente interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Uno dei denunzianti ha chiesto di essere sentito e la sua richiesta è stata accolta.

(8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni dettagliate dai produttori comunitari denunzianti, dalle loro sussidiarie, dall'esportatore giapponese e dall'importatore ad esso collegato stabilito nella Comunità.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari e loro sussidiarie

— BIC SA (gruppo BIC), Clichy, Francia;
— BIC BJ 75, Redon, Francia;
— BIC Deutschland GmbH & Co., Ettlingen, Germania;
— BIRO BIC Ltd, Londra, Regno Unito;
— Laforest BIC SA, Tarragona, Spagna;
— Swedish Match Lighters BV, Assen, Paesi Bassi;
— Swedish Match Lighters (compresa la Cricket SA), Rillieux-la-Pape, Francia;
— Arnold André GmbH & Co., KG, Bünde, Germania;
— Flamagas SA, Barcellona e Llinas del Valle, Spagna.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag 18).
[2] GU L 326 del 28.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 423/97 (GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1).
[3] GU L 101 del 4.5.1995, pag. 38.
[4] GU L 65 del 6.3.1997, pag. 1.
[5] GU C 155 del 30.5.1996, pag. 6.
[6] GU C 361 del 30.11.1996, pag. 3.
[7] GU C 360 del 29.11.1996, pag. 2.

Produttore nel paese di origine

— Tokai Corporation Japan, Tokyo, Giappone.

(10) Al fine dell'accertamento del dumping, del pregiudizio e dell'interesse comunitario, l'ambito d'applicazione geografico dell'inchiesta è stato la Comunità a 15 membri.

(11) L'inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo dal 1º gennaio 1996 al 30 settembre 1996 (in prosieguo denominato «il periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1992 al termine del periodo dell'inchiesta.

(12) L'inchiesta si è protratta oltre il termine normale di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base. La Commissione infatti ha ritenuto che i dati inizialmente raccolti ed esaminati non fossero sufficienti per utilizzarli come base per un nuovo dazio antidumping e che, per valutare con la debita precisione la probabilità di una reiterazione del dumping pregiudizievole, occorresse effettuare una visita di verifica presso l'esportatore in una fase avanzata dell'inchiesta. Inoltre, l'inchiesta si è protratta notevolmente in seguito alle lunghe deliberazioni del Consiglio conseguenti alle due iniziali proposte della Commissione di mantenere il dazio antidumping.

B. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(13) I prodotti in esame sono gli accendini tascabili, a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (in prosieguo denominati «accendini a pietra focaia usa e getta») di cui al codice NC ex 9613 10 00.

Richiesta di inclusione di altri tipi di accendini

(14) Va ricordato a questo proposito che sul mercato vi sono altri accendini usa e getta (i cosiddetti accendini elettronici o piezoelettrici) che non sono soggetti a misure antidumping. Due mesi dopo l'apertura dell'inchiesta ai fini del riesame, la Swedish Match SA ha chiesto che essa fosse estesa agli accendini elettronici (o piezoelettrici), sostenendo che gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas non ricaricabili e gli accendini tascabili elettronici a gas non ricaricabili (in prosieguo denominati «accendini elettronici») costituivano un'unica categoria del prodotto.

(15) Per quanto riguarda questa richiesta, va ricordato che il procedimento, aperto nell'aprile del 1990, si riferisce agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas non ricaricabili e che si è già accertato [cfr. in particolare il regolamento (CEE) n. 3433/91, che conferma le conclusioni provvisorie di cui al punto 11 del regolamento (CEE) n. 1386/91 del Consiglio (GU L 133 del 28.5.1991, pag. 20)] che gli accendini elettronici avevano caratteristiche tecniche (di base) assai diverse rispetto agli accendini a pietra focaia usa e getta attualmente assoggettati ai dazi antidumping. La richiesta non conteneva alcun elemento di prova del fatto che tali conclusioni non fossero più valide. In particolare, non si indicava alcun cambiamento delle caratteristiche tecniche (di base), quali il sistema di accensione, dell'uno o dell'altro tipo di accendini, che potesse invalidare le conclusioni del regolamento dei dazi definitivi.

(16) Poiché gli elementi di prova presentati erano insufficienti a giustificare l'inclusione nell'inchiesta degli accendini elettronici, e dato che la richiesta è stata presentata tardivamente da una parte che aveva sostenuto senza riserve la richiesta di riesame, non è stato possibile accogliere la domanda di ampliamento dell'ambito di applicazione dell'inchiesta ai fini del riesame.

Dimensioni e modelli diversi

(17) Va infine notato che il prodotto in esame è fabbricato in dimensioni e modelli diversi. Tutti questi accendini a pietra focaia usa e getta hanno le stesse caratteristiche tecniche di base e gli stessi usi di base e svolgono la stessa funzione. Come nelle inchieste precedenti, si è pertanto considerato che l'intera gamma di modelli di accendini a pietra focaia usa e getta costituisse un'unica categoria di prodotti.

2. **Prodotto simile**

(18) Per quanto riguarda gli accendini a pietra focaia usa e getta prodotti e venduti sul mercato interno in Giappone, l'inchiesta ha dimostrato che tali prodotti erano in tutto e per tutto identici, o molto simili, a quelli esportati nella Comunità dal paese in questione.

(19) L'inchiesta ha inoltre accertato che gli accendini a pietra focaia usa e getta importati dal paese in questione e quelli prodotti dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario hanno caratteristiche tecniche di base simili e sono destinati allo stesso uso. Gli accendini a pietra focaia usa e getta prodotti e venduti dall'industria comunitaria vanno pertanto considerati prodotti simili a quelli importati dal paese in questione.

(20) Si è quindi concluso che gli accendini a pietra focaia usa e getta prodotti e venduti nella Comunità e quelli prodotti e venduti in Giappone devono essere considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base, a quelli esportati dal Giappone nella Comunità.

C. **DUMPING**

1. **Valore normale**

(21) Come già nell'inchiesta originale, la Tokai Corporation è stata l'unico produttore esportatore giapponese che ha collaborato. Nel periodo dell'inchiesta questa società ha venduto sul suo mercato nazionale 20 diversi modelli del prodotto in questione. Solo due di questi modelli sono stati esportati nella Comunità.

(22) Le vendite del prodotto in esame di questo esportatore sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta sono state complessivamente rappresentative, in quanto il loro volume totale superava la soglia del 5 % delle vendite all'esportazione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Anche le vendite sul mercato interno di ciascuno dei due modelli del prodotto esportati nella Comunità sono state rappresentative, superando lo stesso parametro del 5 %.

(23) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha anche dovuto stabilire se le vendite di ciascun modello sul mercato interno erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali analizzando la proporzione delle vendite remunerative rispetto al totale delle vendite. Dall'inchiesta è emerso che tutte le vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta sono state remunerative. Il valore normale si è basato dunque sulla media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le operazioni sul mercato interno relative ai due modelli in questione.

2. **Prezzo all'esportazione**

(24) Tutte le vendite all'esportazione dell'esportatore in questione nel periodo dell'inchiesta sono state effettuate a una società collegata nella Comunità. I prezzi all'esportazione sono quindi stati costruiti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, adeguato per tenere conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei dazi antidumping e di un margine di profitto del 5 %. Il profitto è stato stabilito in base ai margini di profitto degli importatori indipendenti considerati adeguati nel settore commerciale in questione.

(25) Laddove per ricostruire i prezzi all'esportazione si sono rese necessarie ripartizioni dei costi per le spese generali, amministrative e di vendita degli importatori, esse sono state effettuate in base al fatturato.

3. **Confronto e margine di dumping**

(26) A norma dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, sono state messe a confronto la media ponderata del valore normale per modello e la media ponderata del prezzo all'esportazione per modello, al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto, sono stati concessi adeguamenti per le differenze che incidevano sulla comparabilità dei prezzi per le quali sono stati presentati sufficienti elementi di prova. In particolare, sono stati apportati adeguamenti in relazione al trasporto, all'assicurazione, ai crediti e all'imballaggio.

(27) Il confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping accertato, in percentuale del valore cif franco frontiera comunitaria a norma delle importazioni, è del 208,1 %.

D. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

(28) Nella presente inchiesta, la Tokai Seiki GmbH — una sussidiaria della Tokai Corporation che fabbrica il prodotto in esame nella Comunità ed è l'unico importatore comunitario di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone che ha collaborato — non è stata inclusa nella definizione di industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base essendo l'unico importatore del prodotto in esame e una sussidiaria al 100 % della Tokai Corporation Japan.

(29) Non tenendo conto della produzione della Tokai Seiki GmbH, i tre produttori comunitari che hanno collaborato alla presente inchiesta (comprese le loro sussidiarie) rappresentavano la quasi totalità della produzione comunitaria di accendini a pietra focaia usa e getta. I tre produttori comunitari che hanno collaborato costituiscono dunque l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base.

E. **PREGIUDIZIO**

1. **Osservazione preliminare**

(30) Nel punto 15 del regolamento dei dazi definitivi si concludeva che «il cumulo delle importazioni oggetto di dumping dal Giappone, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Tailandia avevano arrecato un pregiudizio grave all'industria comunitaria». Dato che nel frattempo è scaduta la misura relativa alla Repubblica di Corea e sono state modificate le misure relative alla Repubblica popolare cinese e alla Tailandia a seguito dei riesami intermedi, come indicato nel punto 2 di detto regolamento, si è dovuta esaminare l'incidenza effettiva, e la possibile incidenza in termini di reiterazione, delle importazioni originarie del Giappone indipendentemente dalle altre.

2. **Consumo nella Comunità**

(31) Per calcolare il consumo totale apparente di accendini a pietra focaia usa e getta nella Comunità, sono state sommate le vendite dei produttori comunitari nella Comunità al totale delle importazioni originarie di paesi terzi dichiarate in corrispondenza del codice NC ex 9613 10 00. È stato apportato un adeguamento per quanto riguarda le importazioni originarie della Cina per gli anni 1994 e 1995 [cfr. punto 46 del regolamento (CE) n. 423/97]. Così calcolato, il consumo annuo apparente nella Comunità è aumentato del 27 %, passando da 617,7 milioni di pezzi nel 1992 a 785,4 milioni di pezzi nel 1996.

3. **Fattori relativi alle importazioni originarie del Giappone**

Volume e quota di mercato

(32) Dal 1992 al periodo dell'inchiesta le importazioni dal Giappone sono calate in termini assoluti a livelli molto bassi. In termini indicizzati, le importazioni erano pari a 100 nel 1992, a 150 nel 1993, a 33 nel 1994 e a 83 nel 1995, e nel periodo dell'inchiesta le vendite di tali importazioni non superavano quota 6,1. La quota di mercato delle importazioni dal Giappone è diminuita dallo 0,5 % circa del 1992 e del 1993 allo 0,06 % del periodo dell'inchiesta. La misura antidumping oggetto del riesame ha dunque efficacemente limitato l'incidenza del dumping delle importazioni di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone.

(33) In questo contesto, tuttavia, va notato che una quota considerevole del totale delle importazioni è stata oggetto di dumping. È il caso, in particolare, delle importazioni dal Messico, dalle Filippine e dalla Tailandia, come indicato nel regolamento (CE) n. 423/97.

Sottoquotazione dei prezzi

(34) La Commissione ha calcolato in quale misura i prezzi praticati dall'esportatore sul mercato della Comunità sottoquotassero i prezzi praticati dai produttori comunitari. Poiché tutte le vendite dell'esportatore sono state effettuate all'importatore ad esso collegato, il confronto è stato fatto al livello delle vendite al primo cliente indipendente, sulla base delle medie ponderate dei prezzi di vendita dell'importatore collegato e dei produttori comunitari al netto di ogni sconto o tassa. Il prezzo praticato dall'importatore collegato non è stato adeguato per tener conto dei dazi antidumping pagati.

(35) Il confronto è stato effettuato al livello dei prezzi ai grossisti (escludendo quindi le vendite a dettaglianti e al settore pubblicitario). Il confronto dei prezzi è stato inoltre effettuato per gli accendini nudi (comprendendo però gli accendini che l'esportatore presentava come «rivestiti»), in quanto l'esportatore non aveva esportato accendini stampati o dotati di custodia nel periodo dell'inchiesta.

(36) Come già nell'inchiesta originale e a norma dell'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, il calcolo della sottoquotazione dei prezzi è stato effettuato per accendini con analogo contenuto di gas [cfr. punto 13 del regolamento (CE) n. 3433/91].

(37) Su questa base è stato riscontrato che nel periodo dell'inchiesta il prezzo medio dei prodotti importati sottoquotava la media ponderata dei prezzi dei produttori comunitari del 22,9 %. Tale dato va confrontato con la sottoquotazione media dell'11,5 % accertata nell'indagine originale. Va pertanto concluso che il livello di sottoquotazione dell'esportatore è aumentato, nonostante l'effetto di maggiorazione che il dazio antidumping del 35,7 % deve aver avuto sul prezzo praticato dall'importatore collegato.

4. **Situazione dell'industria comunitaria**

Produzione

(38) Dal 1992 al 1996 la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 28 %.

Capacità produttiva e utilizzo della capacità produttiva

(39) Il tasso di utilizzo della capacità produttiva è aumentato dal 66 % del 1992 al 73 % del 1994, per scendere al 71 % nel periodo dell'inchiesta. Tale calo, tuttavia, è coinciso con un aumento della capacità. Sebbene sia stato segnalato un aumento della capacità vicino al 25 %, gli aumenti di capacità sono molto recenti, in quanto dal 1992 al 1994 non sono stati registrati sensibili incrementi.

Volume delle vendite

(40) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, le vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono aumentate del 33 % in termini di pezzi venduti.

Quota di mercato

(41) In un mercato in espansione, la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato un calo abbastanza costante, passando dal 66,1 % del 1992 al 46,8 % del 1995, dopodiché c'è stato un modesto aumento che l'ha portata al 53,6 % nel periodo dell'inchiesta. Tale quota di mercato è ancora leggermente inferiore a quella del 1990 pari al 57,3 %, ma dimostra che l'industria comunitaria inizia a riprendersi dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

Evoluzione dei prezzi e volume totale delle vendite

(42) È stato accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria aveva subito una flessione vicina all'8 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta. L'andamento favorevole del volume delle vendite non ha trovato dunque pieno riscontro in termini di fatturato: il valore delle vendite sul mercato comunitario è aumentato solo del 23 %.

(43) È risaputo che il mercato degli accendini è molto sensibile ai prezzi. Ciò significa che, in presenza di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo, l'industria comunitaria è costretta a ridurre i prezzi per cercare di mantenere la sua quota di mercato, il suo livello di produzione e il suo utilizzo della capacità produttiva, o è destinata a perdere quota di mercato se cerca di mantenere inalterati i prezzi.

Redditività

(44) Dopo alcuni anni di perdite, la redditività del fatturato dell'industria comunitaria è stata leggermente positiva nel 1991 e ha subito un lieve deterioramento nel 1992 [cfr. punto 55 del regolamento (CE) n. 423/97].

(45) Per la presente inchiesta si è preso come termine di paragone il 1992. Dopo un ulteriore calo nel 1993, i risultati finanziari dell'industria comunitaria sono andati costantemente migliorando: rispetto al 1992, i tassi di profitto sono più che raddoppiati nel 1994 e più che triplicati nel periodo dell'inchiesta.

(46) Ciononostante, i dati forniti dall'industria comunitaria — che a questo fine non comprendeva uno dei denunzianti che non ha dato una risposta ammissibile in merito alla redditività dimostrano che dal 1992 in poi il suo rendimento finanziario complessivo è rimasto costantemente inferiore all'obiettivo fissato per questo settore come ragionevole profitto nel regolamento dei dazi definitivi [cfr. punto 17 del regolamento (CE) n. 423/97]. Nel 1992 e nel 1993, infatti, gli utili sono stati molto modesti e, sebbene negli anni successivi si sia registrato un miglioramento, essi rimanevano ancora inferiori alla metà del livello non pregiudizievole prefissato.

Scorte

(47) L'industria comunitaria non ha accumulato scorte significative. In questo settore è prassi abituale interrompere la produzione se le scorte diventano eccessive in quanto lo stoccaggio di accendini contenenti gas per un lungo periodo comporta dei rischi per la sicurezza. Inoltre, essendo stato compiuto uno sforzo di razionalizzazione, al termine del periodo dell'inchiesta le scorte complessive erano del 30 % circa inferiori a quelle di fine 1992.

Occupazione

(48) Dal 1992 al periodo dell'inchiesta, l'occupazione nell'industria comunitaria è prima rimasta stabile (dal 1992 al 1994) ed è quindi aumentata del 17 % circa (a partire dal 1995). Questo potrebbe essere interpretato come un sintomo di ripresa, ma va notato che nel 1992 l'occupazione aveva raggiunto un minimo storico, essendo diminuita del 13 % rispetto al 1989 [cfr. punto 49 del regolamento (CE) n. 1006/95]. È stato osservato che gran parte dell'espansione riguarda il segmento delle vendite e dell'amministrazione, piuttosto che la produzione.

Esportazioni

(49) L'industria comunitaria ha ottenuto buoni risultati nei mercati delle esportazioni. Le sue vendite in termini di pezzi sono costantemente aumentate dal 1992 al periodo dell'inchiesta. In questo lasso di tempo le vendite all'esportazione, che rappresentano il 60 % circa della produzione complessiva dell'industria comunitaria, sono aumentate del 69 %.

5. **Conclusioni**

(50) La situazione dell'industria comunitaria è migliorata negli ultimi anni grazie a un aumento delle vendite sia sul mercato della Comunità, sia nei paesi terzi. Tale sviluppo ha coinciso con l'istituzione di vari dazi antidumping.

(51) Con tutta probabilità, l'aumento delle vendite sul mercato comunitario è dovuto alla crescita dei consumi e, in minor misura, ai benefici effetti delle misure antidumping adottate dalla Comunità.

(52) La tendenza decrescente della quota di mercato dell'industria comunitaria è stata arrestata nel 1995, ma la sua quota di mercato del 53,6 % nel periodo dell'inchiesta è ancora inferiore a quella del 1992.

(53) L'aumento del consumo apparente e il fatto che sono state adottate misure antidumping avrebbero dovuto far aumentare i prezzi sul mercato comunitario. È stato invece accertato che i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti dell'8 %.

(54) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono risultate più remunerative nel periodo dell'inchiesta che, ad esempio, nel 1992. Anche dopo l'applicazione del dazio antidumping, però, i prezzi praticati dall'esportatore nel mercato comunitario sottoquotavano i prezzi dell'industria comunitaria e i livelli di remuneratività rimanevano abbondantemente inferiori al livello non pregiudizievole stabilito nel regolamento dei dazi definitivi.

(55) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'industria comunitaria continui a subire un pregiudizio, in particolare in termini di redditività e di crescita della quota di mercato. Dato che la quota di mercato delle importazioni di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone era molto modesta, non è stato possibile stabilire un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal Giappone e detto pregiudizio. Il pregiudizio provocato da tali importazioni si considera pertanto trascurabile o comunque non grave.

F. **PROBABILITÀ DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

1. **Introduzione**

(56) L'industria comunitaria ha chiesto che fosse riesaminato il regolamento dei dazi definitivi, sostenendo che era probabile una reiterazione del dumping causa del pregiudizio. Per valutare questo aspetto sono stati presi

in considerazione numerosi fattori, in particolare il comportamento del gruppo dell'esportatore, la disponibilità di capacità non utilizzata presso l'impianto dell'esportatore in Giappone, l'esistenza di un impegno relativo ai prezzi delle esportazioni di un'impresa appartenente al gruppo dell'esportatore e il prezzo che l'esportatore potrebbe praticare se si lasciasse scadere il dazio. Oltre alla posizione dell'industria comunitaria, sono stati esaminati l'impatto che potrebbe avere sull'industria comunitaria una ripresa delle esportazioni dal Giappone, l'esistenza di pratiche di dumping e l'evoluzione della quota del totale delle importazioni nel mercato comunitario.

2. **Comportamento del gruppo dell'esportatore**

(57) Negli ultimi anni sono stati importati dal Giappone e venduti sul mercato comunitario solo piccoli quantitativi di accendini a pietra focaia usa e getta, soprattutto rispetto alle importazioni da altri paesi terzi (specialmente Cina, Messico, Filippine e Tailandia), i cui prezzi sono risultati a livelli di dumping. Il modesto livello delle importazioni originarie del Giappone, però, va esaminato alla luce del comportamento del gruppo Tokai.

(58) L'unico esportatore nell'inchiesta relativa, tra l'altro, alle importazioni originarie del Messico — a seguito della quale sono state istituite misure antidumping definitive nel marzo 1997 — era una sussidiaria posseduta e controllata al 100 % dal gruppo Tokai, creata dopo l'istituzione di misure antidumping nei confronti degli accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone [cfr. punti 9 e 36 del regolamento (CE) n. 423/97]. I dati relativi alle importazioni dimostrano che le importazioni dal Messico hanno semplicemente rimpiazzato i prodotti fabbricati (ed esportati) dalla Tokai Corporation nel suo stabilimento giapponese, dopo l'istituzione delle misure del 1991 nei loro confronti. I quantitativi di accendini originari del Messico importati, infatti, sono simili a quelli che la Tokai Corporation esportava dal Giappone nel mercato comunitario prima dell'istituzione della misura del 1991. Va inoltre ricordato che la Tokai Corporation ha avviato una tendenza di prezzi al ribasso vendendo accendini giapponesi a prezzi di dumping alla fine degli anni Ottanta. Tale tendenza è stata successivamente rafforzata dalle pratiche di dumping di altri produttori asiatici e tramite la ripresa del dumping di questo gruppo attraverso la sussidiaria creata in Messico.

(59) Alla luce di quanto sopra, il modesto livello delle importazioni dal Giappone nel periodo dell'inchiesta non può indurre a concludere che detti sviluppi, verificatisi dopo l'istituzione delle misure del 1991, sono il risultato del normale comportamento economico di un produttore esportatore, vale a dire di un comportamento indipendente dalle misure oggetto di riesame. Infatti, essi sono il risultato di una apparente strategia del gruppo Tokai.

(60) Nell'esaminare le probabili conseguenze qualora si lasciasse scadere la misura esistente, si ritiene dunque opportuno tener conto del fatto che il 7 marzo 1997 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Messico, delle Filippine e della Tailandia con il regolamento (CE) n. 423/97 e che l'esportatore messicano, attualmente assoggettato a misure antidumping, è una sussidiaria dell'esportatore giapponese.

3. **Capacità produttiva giapponese**

(61) Dal 1992 al periodo dell'inchiesta la capacità produttiva dell'esportatore è diminuita del 54 %. Oltre alla capacità produttiva, tuttavia, è diminuito anche il tasso di utilizzo (espresso in percentuale) della sua capacità residua, sceso del 38 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

(62) Nel periodo dell'inchiesta la capacità inutilizzata dello stabilimento giapponese dell'esportatore era superiore ai 56,6 milioni di accendini a pietra focaia usa e getta esportati dalla Tokai Corporation dal Giappone nel 1989 (vale a dire nel periodo dell'inchiesta originale). È stato inoltre accertato che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta la capacità inutilizzata era rimasta sostanzialmente stabile in termini assoluti, dato che il calo della capacità produttiva e del suo tasso di utilizzo sono stati paralleli.

4. **Impegno relativo ai prezzi applicabile a un'altra società del gruppo**

(63) Successivamente all'istituzione della misura oggetto del riesame, l'esportatore ha trasferito in Messico la produzione di accendini a pietra focaia usa e getta destinati all'esportazione nel mercato comunitario e quando, nel marzo 1997, sono state garantite le misure antidumping nei confronti di tali importazioni ha offerto un impegno relativo ai prezzi per le importazioni originarie di quel paese.

(64) Senza spostare la produzione dal Messico al Giappone, l'esportatore dispone di suffciente capacità presso i propri impianti giapponesi per rifornire il mercato comunitario con una quantità di accendini superiore alle esportazioni del 1989, cosa che permetterebbe all'esportatore di applicare sul mercato comunitario prezzi inferiori a quelli permessi per i prodotti importati originari del Messico.

5. **Continuazione del dumping e prezzo che l'esportatore potrebbe praticare**

(65) Come è stato detto, nel periodo dell'inchiesta le importazioni a prezzo di dumping di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone sono continuate. Dato che i prodotti importati sono stati venduti con margini di dumping notevolmente superiori a quelli dell'inchiesta originale, sembra probabile che il dumping continui.

(66) Nonostante l'applicazione del dazio antidumping, la sottoquotazione del prezzo medio unitario praticato dai produttori comunitari era ancora significativa (22,9 %) nel periodo dell'inchiesta. Se dal prezzo praticato al primo cliente indipendente fosse stato dedotto il dazio antidumping, il prezzo medio dell'industria comunitaria sarebbe stato sottoquotato addirittura del 43,1 %.

6. **Conseguenze per l'industria comunitaria**

(67) L'effetto di depressione dei prezzi del dumping ancora in atto nel periodo dell'inchiesta è stato minimo grazie all'applicazione del dazio antidumping e ai piccoli quantitativi importati. L'esportatore, tuttavia, aveva una capacità inutilizzata sufficiente per riprendere le esportazioni di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone a livelli significativi, vale a dire simili ai quantitativi importati nel 1989 (56,6 milioni di pezzi). Se un simile quantitativo di accendini fosse venduto sul mercato comunitario ai prezzi praticati dalla sussidiaria tedesca dell'esportatore nel periodo dell'inchiesta, ciò si tradurrebbe in una sostanziale pressione al ribasso sui prezzi nel mercato comunitario, con corrispondenti perdite di fatturato e quota di mercato.

(68) Il quantitativo importato dal Giappone nel 1989 rappresenterebbe attualmente una quota di mercato del 7,2 % circa. Una simile quota di mercato è troppo consistente per non avere ripercussioni sulla situazione dell'industria comunitaria. Non si è potuto però stabilire con precisione che effetto avrebbe l'abolizione delle misure su fattori quali le quote di mercato, la redditività e l'occupazione nell'industria comunitaria, poiché molto dipenderebbe da fattori incerti quali l'aumento dei consumi nella Comunità e la depressione generale dei prezzi che potrebbe derivare da una ripresa delle importazioni in quantitativi significativi.

(69) È stata effettuata un'analisi globale di alcuni specifici aspetti dei principali mercati regionali della Comunità per valutare che impatto potrebbe avere sull'industria comunitaria l'importazione di quantitativi significativi di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone a prezzi considerevolmente inferiori al prezzo comunitario.

(70) È stato stabilito che la concorrenza sul mercato tedesco era accesa in quanto i grandi distributori, e in particolare le catene di supermercati, scelgono generalmente uno o due fornitori per ciascun prodotto offerto nei loro punti di vendita ed esercitano in tal modo una pressione al ribasso sui prezzi di tali fornitori. In una simile situazione, anche una sottoquotazione minima impedisce all'industria comunitaria di avere accesso a reti di distribuzione che rappresentano un gran numero di consumatori. Gli effetti di una futura sottoquotazione dei prezzi sarebbero dunque significativi in termini di perdita di quota di mercato e redditività e con tutta probabilità durerebbero a lungo, in quanto l'accesso alle reti di distribuzione è generalmente concesso per lunghi periodi contrattuali.

(71) È stato anche stabilito che, a livello di produttori, i prezzi del Regno Unito erano relativamente bassi e i produttori comunitari non erano ben stabiliti in tale mercato. In una situazione del genere, una futura sottoquotazione dei prezzi ostacolerebbe la penetrazione degli accendini a pietra focaia usa e getta dei produttori comunitari in questo già difficile mercato e ridurrebbe ulteriormente la redditività delle loro vendite.

(72) La concorrenza sul mercato francese è risultata notevole grazie alla presenza degli stabilimenti di produzione di due grandi produttori comunitari, ma la depressione dei prezzi sembra meno accentuata rispetto, ad esempio, alla Germania e al Regno Unito. Future e maggiorate sottoquotazioni potrebbero tuttavia causare una maggiore depressione dei prezzi e perdita di quote di mercato.

(73) È stato ugualmente accertato che due produttori comunitari hanno stabilimenti di produzione in Spagna e sono ben stabiliti in questo mercato. È stato rilevato che una parte assai consistente del mercato spagnolo era rifornita da produttori non comunitari, dato che la Spagna era il secondo Stato membro importatore nel 1995, e che i prezzi erano bassi rispetto alla Francia e alla Germania. Poiché uno dei produttori stabiliti in Spagna ha indicato che non era possibile un'ulteriore razionalizzazione e riduzione dei costi nel suo stabilimento di produzione, è probabile che una sostanziale perdita di quota di mercato o una guerra sui prezzi sul mercato spagnolo porti a una chiusura del suo stabilimento, soprattutto se a tale perdita facesse riscontro un'evoluzione analoga nel vicino e importante mercato francese.

7. **Volume e prezzi delle importazioni complessive**

(74) Come è stato detto, l'esportatore giapponese ha deciso di rifornire il mercato comunitario di prodotti fabbricati in Messico, rispetto ai quali sono state istituite misure antidumping nel marzo 1997. L'effetto riparatore delle misure istituite nel 1991 è stato dunque molto inferiore a quello che sarebbe stato in circostanze normali.

(75) Il totale delle importazioni di accendini a pietra focaia usa e getta, inoltre, è cresciuto del 74 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, registrando un aumento molto superiore a quello dei consumi nello stesso periodo. La quota di mercato di tali importazioni è quindi salita dal 33,5 % del 1992 al 53 % del 1995 ed è diminuita al 46,3 % del 1996.

(76) Come hanno dimostrato le successive misure antidumping istituite dal 1992 al 1998, c'è stato un continuo afflusso di importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping da paesi terzi sul mercato comunitario. Di conseguenza, i prezzi sul mercato comunitario hanno continuato a diminuire, raggiungendo livelli molto bassi: nonostante l'espansione del mercato, i prezzi dell'industria comunitaria sono diminuiti dell'8 % dal 1992 al periodo dell'inchiesta.

G. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

1. **Industria comunitaria**

(77) L'industria comunitaria subisce da quasi dieci anni gli effetti delle importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping di accendini a pietra focaia usa e getta. L'obiettivo del dazio definitivo oggetto del riesame — ristabilire un'equa concorrenza nel mercato comunitario tra i produttori comunitari e le loro controparti esportatrici di paesi terzi — non è stato pienamente raggiunto come indicano i successivi sviluppi: la stessa Tokai ha aperto uno stabilimento di produzione in Messico e ha iniziato ad esportare di lì nella Comunità europea a prezzi di dumping, mentre altri paesi terzi — più specificamente la Cina, le Filippine e la Tailandia — hanno fatto a loro volta ricorso a pratiche di dumping. L'industria comunitaria non ha potuto così riprendersi del tutto, nonostante gli sforzi compiuti per ridurre i costi e beneficiare di economie di scala.

(78) L'industria comunitaria comprende due gruppi multinazionali che vendono vari prodotti oltre agli accendini a pietra focaia usa e getta e un produttore relativamente piccolo, che combina la produzione di accendini a pietra focaia usa e getta con una società commerciale.

(79) Negli ultimi anni l'industria comunitaria ha compiuto notevoli sforzi per aumentare la sua produttività, cercando di ridurre al minimo i costi di produzione e di aumentare la propria competitività in questo mercato sensibile ai prezzi. Sono stati attuati programmi di razionalizzazione: i due gruppi produttori hanno razionalizzato il loro processo di produzione e adeguato le loro strutture, mentre gli sforzi del terzo produttore si sono concentrati sulla realizzazione di economie di scala. Sono stati inoltre effettuati nuovi investimenti per aumentare la produttività. Dato però che le vendite all'esportazione sono cresciute molto più rapidamente delle vendite nella Comunità e rappresentano più della metà delle vendite dei produttori comunitari, gli investimenti in capacità produttiva sono stati compiuti soprattutto allo scopo di approvvigionare mercati diversi da quello comunitario.

(80) Sebbene non si siano verificate chiusure di stabilimenti, ciò sembra dovuto a un'impostazione strategica dei produttori interessati, sostenuta dall'esistenza di misure antidumping relative agli accendini a pietra focaia usa e getta e allo sviluppo delle loro vendite all'esportazione. A questo proposito, va notato che tutti e tre i produttori hanno attività remunerative in altri settori, che forniscono risorse finanziarie sufficienti per mantenere per qualche tempo i loro stabilimenti di produzione di accendini a pietra focaia usa e getta. Non può essere però escluso che gli effetti della cessazione di una misura antidumping possano portare alla chiusura di uno o più stabilimenti di produzione.

(81) Alla luce di quanto sopra, l'efficacia delle misure della Comunità volte a ristabilire condizioni di mercato eque ed aperte e a difendere l'industria comunitaria da una pratica commerciale sleale è in pericolo. Anche a prescindere da questo importante aspetto, poi, se si lasciassero scadere le misure antidumping e di conseguenza si verificasse un dumping causa di pregiudizio di grandi quantitativi di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone ci sarebbe un grave rischio che i produttori comunitari abbandonino la produzione in uno o più stabilimenti.

2. **Importatori**

(82) Poiché l'esportatore non ha dichiarato alcuna vendita diretta a parti non collegate nella Comunità europea e non è stata ricevuta alcuna reazione da alcun importatore dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura, non è stato possibile individuare importatori non collegati di accendini della Tokai originari del Giappone.

(83) Per quanto riguarda la sussidiaria della Tokai in Germania, che è l'unico importatore di accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone, va notato che tale società occupava un numero molto limitato di persone rispetto all'industria comunitaria. È probabile dunque che l'incidenza del mantenimento della misura oggetto del riesame su tale importatore sia minima.

3. **Consumatori**

(84) Nell'inchiesta originale gli importatori hanno sostenuto che le misure antidumping relative agli accendini a pietra focaia usa e getta avrebbero danneggiato gli interessi dei consumatori. Nella presente inchiesta, tuttavia, non sono state ricevute osservazioni di associazioni di consumatori, né vi è altro motivo di credere che si sia verificato un cambiamento delle circostanze che possa invalidare le argomentazioni utilizzate nelle inchieste precedenti per confutare tale tesi.

H. **ABOLIZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING**

(85) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi era la probabilità di una reiterazione del dumping causa del pregiudizio e nell'aprile 1999 ha presentato la seconda di due proposte miranti ad istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone. Tuttavia, il Consiglio non ha raggiunto la maggioranza richiesta per adottare il regolamento in base né alla prima né alla seconda proposta della Commissione.

(86) L'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base prevede che le misure antidumping scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora si effettui un riesame in previsione della scadenza, le misure antidumping restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

(87) Tuttavia, nel caso in oggetto, in quanto il Consiglio ha deciso di non adottare un regolamento sulla base di una proposta della Commissione, il riesame non sarebbe concluso e le misure rimarrebbero in vigore per un periodo di tempo indeterminato.

(88) Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento di base prevede che i riesami si svolgano rapidamente e si concludano entro dodici mesi dalla data del loro inizio.

(89) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone deve essere abrogato al fine di evitare una indebita durata del riesame e il permanere in vigore delle misure antidumping per un periodo di tempo indefinito.

I. **DISPOSIZIONI FINALI**

(90) A tutte le parti interessate che hanno collaborato all'inchiesta, ai denunzianti, all'esportatore e al governo giapponese sono stati comunicati per iscritto i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare l'abrogazione della misura definitiva.

(91) I produttori denuncianti hanno avanzato obiezioni in merito alla linea d'azione prevista, asserendo che le circostanze non sono cambiate e che, a loro giudizio, il dazio antidumping dovrebbe essere mantenuto.

(92) Tenendo conto del fatto che nel frattempo è scaduto il dazio antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea imposto dal medesimo regolamento che istituisce il dazio antidumping definitivo sugli accendini a pietra focaia usa e getta originari del Giappone, è opportuno adottare le necessarie disposizioni per eliminare da detto regolamento i riferimenti al dazio antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CE) n. 3433/91 è abolito per quanto concerne l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, della voce NC ex 9613 10 00, originari del Giappone.

2. Il regolamento (CEE) n. 3433/91 è modificato come segue:

i) All'articolo 1, paragrafo 1, le parole «originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea» sono sostituite dalle parole «originari della Repubblica popolare cinese».

ii) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il dazio ammonta a 0,065 EUR per accendino.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA